



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2023
(OR. en)

14185/23

CLIMA 473
ENV 1119
MAR 123
MI 856
ONU 77
DELECT 154

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 6748 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.10.2023 che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 6748 final.

All.: C(2023) 6748 final



Bruxelles, 12.10.2023
C(2023) 6748 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2023

**che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati
sulle emissioni a livello di società**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2023/957, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, e venti giorni più tardi è entrato in vigore.

Scopo di tale regolamento è modificare il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 marzo 2018 la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici, che si è riunito il 17 aprile, il 4 e il 31 maggio 2023 per preparare il presente regolamento delegato. La Commissione ha inoltre consultato il Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile nelle riunioni congiunte con il gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici del 4 e 31 maggio 2023.

I documenti relativi alle riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹. Nell'elaborazione della proposta di regolamento delegato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di esperti.

Sul portale "Legiferare meglio", per quattro settimane, tra il 3 e il 31 agosto 2023, sono state raccolte osservazioni online sul testo del regolamento delegato. Sono pervenuti sei contributi: due da cittadini, due da associazioni di categoria, uno da un'organizzazione non governativa e uno da un'altra categoria.

Diverse associazioni di categoria attive nel settore marittimo hanno espresso preoccupazioni in merito agli oneri amministrativi previsti e alle potenziali duplicazioni delle attività di verifica derivanti dall'obbligo di presentare dati aggregati sulle emissioni verificati a livello di società. A tale proposito, un'associazione di categoria ha suggerito di aggiungere una deroga a quest'obbligo per le società la cui flotta è composta da una sola nave. La Commissione non ha accolto tale proposta in quanto la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società è un obbligo derivante dall'articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757, come modificato dal regolamento (UE) 2023/957. In termini più generali, non dovrebbero esserci duplicazioni delle attività di verifica, dato che, per quanto riguarda la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/757 come modificato dal regolamento (UE) 2023/957 precisa già che il verificatore non è tenuto a verificare la relazione sulle emissioni di ciascuna nave sotto la responsabilità della società. Infine la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea per la sicurezza

¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

marittima, intende potenziare l'ambiente informatico THETIS-MRV per assistere al meglio le società e gli utenti del sistema nei loro obblighi di comunicazione, scelta che dovrebbe contribuire a limitare gli oneri amministrativi.

Un'organizzazione non governativa si è mostrata complessivamente favorevole al regolamento delegato, considerato come un passo avanti verso una maggiore responsabilizzazione e una riduzione delle emissioni nel settore del trasporto marittimo, pur formulando diverse osservazioni in relazione alla chiarezza, all'accuratezza, alla riservatezza e alla verifica dei dati, alla conformità alle norme internazionali, alla correzione dei dati sulle emissioni e allo sviluppo di capacità. La Commissione sottolinea che il regolamento (UE) 2015/757 e i relativi atti di esecuzione e delegati trattano già la maggior parte di questi aspetti, in particolare quelli relativi al monitoraggio, alla pubblicazione e alla verifica dei dati. Per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, organizzerà webinar e condividerà materiale online al fine di sensibilizzare e assistere tutti i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757.

Diverse osservazioni ricevute riguardavano i metodi di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e non avevano attinenza diretta con il contenuto del presente regolamento delegato. La Commissione non ha pertanto accolto tali proposte.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2023/957 ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi. L'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757 rivisto conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con le regole per il monitoraggio e la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società all'autorità di riferimento responsabile. Il presente regolamento delegato mira pertanto a precisare tali regole.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2023

che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE², in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire regole per la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel settore del trasporto marittimo e per la trasmissione di tali dati all'autorità di riferimento responsabile.
- (2) È inoltre opportuno stabilire regole per la determinazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società da parte dell'autorità di riferimento responsabile in situazioni specifiche, per esempio nel caso in cui la società non trasmette tali dati all'autorità di riferimento responsabile entro il termine previsto.
- (3) I soggetti responsabili della conformità al regolamento (UE) 2015/757 e alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ devono essere chiaramente identificati in ogni momento. A tal fine, e per garantire coerenza nell'amministrazione e nell'applicazione, il regolamento (UE) 2015/757 prevede che lo stesso soggetto sia responsabile di entrambi. Ciononostante, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2015/757 è opportuno valutare la coerenza di questo approccio con altre

-

² GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

politiche dell'UE e prassi internazionali e, se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa di revisione del regolamento.

- (4) La Commissione dovrebbe altresì valutare quanto l'attribuzione di un fattore di emissione pari a zero alla biomassa, e in particolare alla biomassa ottenuta da colture alimentari e foraggere, nella direttiva 2003/87/CE sia coerente con altre politiche dell'UE e, se necessario, dovrebbe presentare una proposta di revisione degli atti legislativi pertinenti.
- (5) Per garantire il funzionamento efficace del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, che a partire dal periodo di riferimento che inizia il 1° gennaio 2024 deve includere le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

1. Le società trasmettono all'autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, calcolati conformemente alle regole di monitoraggio di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757.
2. Le società integrano nei dati aggregati sulle emissioni a livello di società le seguenti informazioni:
 - (a) dati di identificazione della società e delle navi sotto la sua responsabilità, come segue:
 - i) denominazione e tipo di società;
 - ii) numero unico d'identificazione IMO della società e del proprietario registrato;
 - iii) paese di registrazione della società, come registrato nel regime IMO relativo al numero unico d'identificazione della società e del proprietario registrato;
 - iv) indirizzo della società;
 - v) nome, qualifica, indirizzo professionale, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;
 - vi) autorità di riferimento responsabile;
 - vii) elenco di navi le cui emissioni di gas a effetto serra rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono sotto la responsabilità della società nel periodo di riferimento, compresi, per ciascuna nave, il numero di identificazione IMO della nave, il numero unico d'identificazione IMO della società e del proprietario registrato, e il periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società;

- (b) dati relativi alla verifica, come segue:
 - i) nome del verificatore;
 - ii) indirizzo del verificatore;
 - iii) numero di accreditamento del verificatore;
 - iv) organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
 - v) dichiarazione del verificatore;
- (c) somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente e disaggregate per gas a effetto serra;
- (d) somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell'allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757, calcolate conformemente:
 - i) alla parte C, punto 1.1, di detto allegato;
 - ii) alla parte C, punti 1.1 e 1.2, di detto allegato;
 - iii) alla parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, di detto allegato;
 - iv) alla parte C, punti da 1.1 a 1.4, di detto allegato;
 - v) alla parte C, punti da 1.1 a 1.5, di detto allegato;
 - vi) alla parte C, punti da 1.1 a 1.6, di detto allegato;
- (e) tutte le informazioni pertinenti relative alla metodologia usata per aggregare i dati sulle emissioni a livello di società, comprese le modifiche apportate rispetto al periodo di riferimento precedente.

Articolo 2

Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità di riferimento responsabile

1. L'autorità di riferimento responsabile effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nelle seguenti situazioni:
 - (a) la società non ha trasmesso dati aggregati sulle emissioni a livello di società entro il termine di cui all'articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757;
 - (b) i dati aggregati sulle emissioni verificati a livello di società di cui all'articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757 non risultano conformi a detto regolamento;

- (c) i dati aggregati sulle emissioni a livello di società non sono riconosciuti conformi in esito alla verifica sulla base del regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione⁴.
2. Se, nella relazione di verifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore ha concluso che vi sono inesattezze non rilevanti che la società non ha corretto prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l'autorità di riferimento responsabile valuta tali inesattezze e se le reputa rilevanti effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.
 3. Qualora effettui una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, l'autorità di riferimento responsabile comunica alla società se e quali rettifiche sono necessarie. La società mette tali informazioni a disposizione del verificatore.
 4. Gli Stati membri istituiscono uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e le autorità competenti che ricevono i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, se tali autorità non sono le stesse.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.10.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

-

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accREDITAMENTO dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5).